

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020**

**449/2020/R/EEL**

**PERFEZIONAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE PERDITE DI RETE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E REVISIONE DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA DA APPLICARE AI PRELIEVI IN BASSA TENSIONE, DI CUI ALLA TABELLA 4 DEL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1133<sup>a</sup> riunione del 10 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 175/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2019, 119/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2019, 559/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 202/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 202/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 giugno 2020, 209/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 209/2020/R/eel);
- la documentazione resa disponibile da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) all’Autorità nei mesi di giugno e luglio 2019 ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 del TIV per il triennio 2016-2018 e i relativi esiti, la comunicazione della Società Areti S.p.a. all’Autorità del 21 dicembre 2018, prot. Autorità 36509 del 27 dicembre 2018, recante considerazioni in merito alla perequazione delle perdite commerciali e le successive integrazioni pervenute, nonché la comunicazione della CSEA all’Autorità del 4 dicembre 2019, prot. Autorità 32696 del 5 dicembre inerente ai risultati della perequazione 2018 (di seguito: documentazione acquisita dall’Autorità nella seconda metà del 2019);
- la richiesta di informazioni della Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale del 24 febbraio 2020, prot. Autorità A/6551 a CSEA (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2020);
- la comunicazione di CSEA del 28 febbraio 2020, prot. Autorità 7406 del 28 febbraio 2020, in risposta alla richiesta dell’Autorità del 24 febbraio 2020 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2020);
- le osservazioni al documento per la consultazione dell’Autorità 209/2020/R/eel pervenute dai soggetti interessati.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità fissa, ai sensi della Tabella 4 del TIS, i fattori convenzionali di perdita di energia elettrica (di seguito: fattori di perdita standard) applicati all’energia elettrica immessa e prelevata sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
- la Sezione 3 del TIV stabilisce, tra l’altro, a partire dall’anno 2007, le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite di rete effettive e le perdite di rete standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite);
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 52/11, ha avviato un procedimento finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza dei fattori percentuali convenzionali

di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione e dell'eventuale revisione dei medesimi fattori;

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 196/11, ha stabilito, fra l'altro, di definire modalità di determinazione e di riconoscimento della differenza tra perdite effettive e perdite standard, che tengano in considerazione la diversificazione territoriale e strutturale delle perdite effettive della rete di distribuzione e il mantenimento degli incentivi in capo alle imprese distributrici per la minimizzazione delle perdite medesime;
- con la deliberazione 175/2012/R/eel, l'Autorità ha rivisto i fattori percentuali di perdita applicati all'energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione, in modo da tenere conto, da un lato, della rilevante crescita della generazione distribuita e delle nuove forme di interazione con la rete elettrica e, dall'altro, del processo di efficientamento delle reti elettriche, anche dal punto di vista gestionale;
- con la deliberazione 559/2012/R/eel, l'Autorità ha stabilito, secondo un approccio graduale, la revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita applicati all'energia elettrica prelevata dalle reti in media e bassa tensione, nonché l'avvio di un progetto di studio sul funzionamento delle reti elettriche affidato al Politecnico di Milano, in particolare con riferimento al fenomeno delle perdite di rete, propedeutico alla revisione del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV (di seguito: Studio del Politecnico 2014);
- il documento per la consultazione 202/2015/R/eel, sulla base degli esiti dello Studio del Politecnico 2014, illustra gli orientamenti finali in materia di revisione della disciplina delle perdite di rete da applicare per il periodo 2016-2021 prospettando una radicale riforma di tale disciplina e introducendo un percorso di riduzione e convergenza territoriale delle perdite di natura commerciale su un orizzonte temporale di sei anni;
- sulla base degli esiti del citato documento per la consultazione 202/2015/R/eel l'Autorità, con la deliberazione 377/2015/R/eel, ha:
  - riformato il meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione, a valere dalla perequazione relativa all'anno 2015, prevedendo un'articolazione dei fattori percentuali convenzionali applicati a fini perequativi in base alla natura tecnica o commerciale delle perdite di rete ad essi afferenti (perdite di natura tecnica sono quella parte delle perdite che dipende dalle caratteristiche fisiche dell'infrastruttura elettrica, mentre le perdite di natura commerciale sono quella parte delle perdite che non dipende da dette caratteristiche ma è ascrivibile ad altri fattori, quali i prelievi fraudolenti di energia elettrica, gli errori di misurazione, fatturazione e gestione dei dati);
  - implementato a partire dall'anno 2016, un processo di efficientamento finalizzato a responsabilizzare le imprese distributrici al contenimento delle perdite commerciali; in particolare tale processo prevede una riduzione annuale dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di natura commerciale attraverso l'applicazione di traiettorie di efficientamento (di

seguito anche denominate di traiettorie di riduzione) differenziate per macrozona secondo i tassi di cui alla Tabella 11 del TIV (comma 26.1 del TIV);

- riconosciuto nel contempo la possibilità, per l'impresa che comunque ha compiuto azioni e investimenti che perseguono un contenimento delle perdite di natura commerciale, di beneficiare, limitatamente al triennio 2016-2018, di un meccanismo di attenuazione degli effetti del succitato processo di efficientamento (commi 26.2 e seguenti del TIV);
- subordinato il riconoscimento dell'attenuazione alla presentazione di un'istanza comprovante la diligenza gestionale di ciascuna impresa distributrice richiedente in relazione ad un insieme di azioni (individuate ai sensi del comma 26.3 del TIV) finalizzate a circoscrivere e ridurre le perdite commerciali ed in particolare i prelievi fraudolenti (la verifica positiva dell'istanza da parte di CSEA comporta la non applicazione del richiamato processo di efficientamento per l'intero triennio);
- introdotto un elemento di controllo del livello di premialità implicita nel meccanismo di perequazione (elemento di parametrizzazione  $\Phi$ ), volto, al contempo, ad assicurare il trasferimento di parte degli eventuali benefici legati alla riduzione delle perdite a favore dei clienti finali (commi 24.6 e 24.7 del TIV);
- disposto, con il comma 3.1, che i fattori percentuali convenzionali di perdita da applicare alle imprese distributrici per finalità perequative possano essere rivisti, dopo il quadriennio 2015-2018, in considerazione, tra l'altro, degli effetti derivanti dal citato processo di contenimento delle perdite commerciali e di eventuali ulteriori affinamenti metodologici che dovessero rivelarsi opportuni in esito al medesimo periodo di prima applicazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 677/2018/R/eel, dando seguito a quanto indicato dal succitato comma 3.1 della deliberazione 377/2015/R/eel, è stato avviato un procedimento per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete con l'obiettivo, in particolare, di valutare la revisione sia della definizione sia della metodologia di applicazione dei fattori percentuali convenzionali a valere dalla perequazione relativa all'anno 2019; ciò in considerazione, tra l'altro, degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento delle perdite commerciali e di contrasto dei prelievi fraudolenti di energia elettrica poste in essere dalle imprese distributrici nel triennio 2016-2018;
- nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, da una prima analisi della documentazione acquisita nella seconda metà del 2019 (documentazione avente ad oggetto gli effetti delle disposizioni della deliberazione 377/2012/R/eel nel triennio 2016-2018), ha rilevato che:

- i valori dei dati di perequazione del periodo 2016-2018 appaiono eterogenei e volatili con una conseguente difficoltà a valutare gli effetti della regolazione vigente;
- dai risultati del meccanismo di attenuazione emergono alcuni effetti che non rispecchiano la *ratio* generale della disciplina della perequazione (l'attenuazione, infatti, è finalizzata ad alleviare le situazioni in cui la riduzione del livello di perdite riconosciute, implicita nell'applicazione del processo di efficientamento, determina un disavanzo o un incremento del disavanzo dei saldi di perequazione rispetto alla situazione senza efficientamento; tuttavia, nei fatti, il meccanismo di attenuazione si è tradotto - in molti casi - nella mera sospensione del processo di efficientamento, lasciando quindi interamente all'impresa distributrice i connessi eventuali benefici economici; tale circostanza ha di fatto alterato i segnali di incentivazione sottostanti alla richiamata disciplina della perequazione);
- inoltre, in particolari contesti territoriali, per questioni di ordine pubblico o per impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, si sono verificati casi in cui quest'ultima non è riuscita a portare a esito l'attività di contrasto dei prelievi fraudolenti mediante la disconnessione delle utenze abusive; in tali casi, poteva quindi risultare difficile addivenire ad una riduzione delle perdite commerciali;
- a fronte di quanto sopra rilevato, l'Autorità con la deliberazione 559/2019/R/eel ha rilevato la necessità di effettuare un'analisi più approfondita dei dati relativi al periodo 2016-2018, al fine di valutare ulteriori elementi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete rispetto a quelli già individuati in sede di avvio di procedimento di cui alla citata deliberazione 677/2018/R/eel; pertanto, l'Autorità ha esteso l'ambito e la durata del predetto procedimento e confermato l'applicazione del processo di efficientamento di cui al comma 26.1 del TIV estendendola per un ulteriore triennio a valere dalla perequazione di competenza dell'anno 2019; inoltre, ai fini della definizione della riforma della regolazione a valere dall'anno 2019, l'Autorità ha evidenziato la necessità di:
  - valutare più attentamente le traiettorie di efficientamento individuate ai sensi della Tabella 11 del TIV, eventualmente adottando, se necessario, un approccio più cautelativo ai fini della loro applicazione nel triennio 2019-2021;
  - rivedere le modalità di accesso al meccanismo di attenuazione e il suo riconoscimento, in modo tale che risultino più coerenti con il meccanismo di incentivazione implicito della perequazione e si eliminino quelle incoerenze emerse nel corso della prima analisi degli esiti dell'applicazione della regolazione vigente al triennio 2016-2018, nonché le eventuali ulteriori incoerenze che dovessero emergere da una analisi più approfondita;
  - valutare l'introduzione di misure finalizzate a ridurre l'esposizione connessa alle perdite commerciali che risultano al di fuori delle effettive possibilità di

controllo delle imprese distributrici, a condizione che le stesse abbiano introdotto adeguate e documentate azioni di contrasto delle medesime perdite;

- valutare ed eventualmente rivedere per gli anni 2019-2021 i fattori percentuali convenzionali di perdita mantenendo la coerenza quantitativa con i fattori di perdita standard definiti in media nazionale ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base delle informazioni trasmesse da CSEA con la comunicazione del 28 febbraio 2020, l’Autorità è potuta pervenire ad alcune considerazioni ulteriori sulla perequazione del citato quadriennio, rispetto alle considerazioni preliminari riportate nella deliberazione 559/2019/R/eel; in particolare, dall’analisi della documentazione acquisita è emerso che:
  - nel quadriennio 2015-2018 le perdite effettive si sono ridotte progressivamente, sebbene permanga un’apprezzabile variabilità dei risultati di perequazione ottenuti dalle diverse imprese distributrici;
  - nel 2018, le perdite effettive sono state inferiori a quelle riconosciute convenzionalmente per il 75% delle imprese distributrici di riferimento (che distribuiscono il 95% dell’energia elettrica complessivamente prelevata) e per il 47% del totale delle imprese distributrici;
  - in esito al processo di efficientamento di cui al comma 26.1 del TIV, nel triennio 2016-2018 le imprese distributrici con perdite effettive inferiori a quelle standard, fatta eccezione per un numero limitato di esse, hanno comunque continuato a registrare una situazione di strutturale avanzo; in base ad alcune simulazioni effettuate utilizzando i volumi comunicati dalle imprese distributrici ai fini delle determinazioni dei saldi di perequazione per l’anno 2018, tale situazione sembrerebbe peraltro confermata anche per l’anno 2019;
  - solo 5 imprese distributrici su 142 si sono avvalse del meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 del TIV, e che per esse, al netto di un operatore (per il quale potrebbero valere le considerazioni di cui al successivo alinea), anche qualora fosse stata applicata la traiettoria di efficientamento prevista per il triennio 2016-2018 si sarebbe registrata una situazione di sostanziale avanzo economico in relazione alla complessiva regolazione delle perdite (meccanismi di perequazione previsti dagli articoli 24 e 26 del TIV e meccanismi di copertura dei costi di cui all’articolo 24 del TIT); si conferma, in tal modo, la necessità di aggiornare i coefficienti di perdita standard per il triennio 2019-2021 e di procedere ad una modifica dei criteri di accesso al meccanismo di attenuazione in essere in quanto attualmente svincolato da valutazioni concrete inerenti ai risultati di perequazione ottenuti (che invece dovrebbero essere previste in coerenza con la *ratio* dell’istituto);

- l'articolazione per macrozona dei fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali, sebbene finalizzata a introdurre una differenziazione delle perdite riconosciute a livello territoriale, sembra risultare non sufficiente ad intercettare alcuni fenomeni specifici di territori ben circoscritti e individuabili in cui, per questioni di ordine pubblico o per impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, l'attività di contrasto dei prelievi fraudolenti risulta nei fatti limitata; ciò appare supportato dal costante deterioramento dei saldi di perequazione registrato nel quadriennio 2015-2018 per quelle realtà in cui l'entità del suddetto fenomeno è rilevante;
- con il documento per la consultazione 209/2020/R/eel, l'Autorità, anche alla luce delle risultanze di cui ai precedenti alinea, ha illustrato i propri orientamenti in relazione al perfezionamento della citata disciplina; in particolare il predetto documento prefigura:
  - a) la revisione, a valere dalla perequazione relativa all'anno 2019, dei fattori di perdita convenzionali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali sulle reti in bassa tensione di cui alla Tabella 10 del TIV (fattori di perdita convenzionali base) per tener conto dei tassi di miglioramento di cui alla richiamata Tabella 11 del TIV cumulati per i tre anni del triennio 2016-2018 (ponendoli pari a 0,94% nella zona Nord, 1,83% nella zona Centro e 5,4% nella zona Sud);
  - b) coerentemente con il precedente orientamento, la revisione, a partire dal 1 gennaio 2021, del fattore di perdita standard per i punti di prelievo in bassa tensione definito nella Tabella 4 del TIS (ponendolo pari a 10,2%);
  - c) la conferma, anche per il triennio 2019-2021, della traiettoria di efficientamento delle perdite commerciali secondo i tassi di miglioramento di cui alla Tabella 11 del TIV, con l'obiettivo di raggiungere il livello medio nazionale di perdite standard riconosciute prefissato nel richiamato documento per la consultazione 202/2015/R/eel e posto pari a 2,1%;
  - d) la modifica delle modalità di determinazione dell'ammontare C da regolare con CSEA in ragione del contenimento delle perdite commerciali e delle modalità di riconoscimento dell'attenuazione; ciò al fine, da un lato, di eliminare gli elementi di criticità emersi nella sua applicazione nel triennio 2016-2018 e, dall'altro, di evitare che la predetta attenuazione sia richiesta da chi sia in grado di rispettare gli obiettivi della predetta traiettoria di efficientamento (in contrasto con la sopra ricordata *ratio* del meccanismo di attenuazione);
  - e) l'introduzione di un meccanismo regolatorio finalizzato a contenere l'esposizione economica delle imprese distributrici sul cui territorio il fenomeno dei prelievi fraudolenti è particolarmente rilevante (superiore ai livelli mediamente riscontrabili nella macrozona in cui insiste il territorio di competenza dell'impresa distributrice) e di difficile contrasto a causa dell'impossibilità per l'impresa distributrice stessa di eseguire le azioni di

disalimentazione delle utenze per cui è rilevato un prelievo irregolare in quanto localizzate in:

- particolari contesti in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione;
  - stabili occupati per i quali, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli enti istituzionali sospendono ogni azione del distributore tesa ad interrompere il prelievo fraudolento;
- in risposta al documento per la consultazione 209/2020/R/eel, sono pervenute osservazioni da parte di 7 operatori e 2 associazioni;
  - le risposte ricevute hanno evidenziato una generale condivisione rispetto agli orientamenti posti in consultazione, in particolare in merito alla revisione e semplificazione del meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento e all'introduzione delle misure volte ad accertare e riconoscere i prelievi fraudolenti che sfuggono alla possibilità di controllo delle imprese distributrici;
  - diversi soggetti hanno però criticato gli orientamenti inerenti alla revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita sulla base del percorso di efficientamento stabilito con la deliberazione 377/2015/R/eel e il mantenimento dello stesso per il triennio 2019-2021 in quanto, a loro dire, da un lato, tali misure comporterebbero l'imputazione alle imprese distributrici di un effetto addizionale e cumulato in termini di riduzione delle perdite commerciali rispetto a quanto finora effettivamente richiesto dalla regolazione e, dall'altro, almeno per le imprese che sino a oggi hanno avuto accesso al meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 del TIV nel triennio 2016-2018, la modifica del livello base dei suddetti fattori riconosciuta implicitamente con l'attivazione del medesimo meccanismo di attenuazione; conseguentemente i predetti soggetti hanno richiesto di confermare, per gli anni 2019 e 2020, i fattori percentuali convenzionali per le perdite commerciali di livello base previsti per il triennio 2016-2018, applicando il percorso di efficientamento solo a partire dal 2021 unitamente al rinnovato meccanismo di attenuazione;
  - al riguardo, un operatore ha affermato che le imprese distributrici – in particolare quelle che sono state ammesse al meccanismo di attenuazione – avrebbero maturato un legittimo affidamento a una sostanziale conferma della regolazione di cui alla deliberazione 377/2015/R/eel, salvo suoi adeguamenti marginali, con la conseguenza che le revisioni prospettate dall'Autorità – oltre a risultare indebitamente retroattive – si porrebbero in violazione di tale affidamento; a questo riguardo, è bene da subito evidenziare che, in realtà, alcun affidamento di tale contenuto può essere ragionevolmente maturato da nessuna impresa distributtrice, atteso che, come sopra ricordato, è la medesima deliberazione 377/2015/R/eel a contemplare la possibilità di una sua revisione – con effetti per il secondo triennio 2019-2021 – sulla base delle evidenze emerse nel primo triennio di sua applicazione: ciò non esclude affatto, in linea teorica, modifiche e innovazioni anche rilevanti, purché esse risultino adeguate e proporzionali rispetto ai dati emersi dalla prima applicazione; coerentemente con tale impostazione, e come sopra più in dettaglio precisato, l'Autorità ha,



dapprima (con la deliberazione 677/2018/R/eel), avviato tempestivamente un procedimento per la revisione di tale disciplina sulla base delle prime evidenze emerse e, in un secondo momento (con la deliberazione 559/2019/R/eel), ha anche rappresentato particolari elementi di criticità che richiedevano ulteriori approfondimenti e che ben giustificano – in un’ottica di proporzionalità e adeguatezza – le revisioni prospettate nel documento per la consultazione 209/2020/R/eel;

- un operatore, inoltre, suggerisce di prevedere una diversificazione delle percentuali di riconoscimento e riduzione delle perdite commerciali applicate non solo in base alla zona in cui l’impresa distributrice opera ma anche in considerazione delle specificità puntuali del singolo distributore, quali ad esempio i livelli di perdite effettive di partenza e la rapidità con cui la società interviene per mettere in atto il processo di efficientamento auspicato;
- diversi soggetti contestano la previsione di limitare ai soli operatori con saldo di perequazione a debito (e quindi con perdite effettive maggiori di quelle standard) l’accesso al meccanismo di attenuazione, in quanto il vincolo imposto discriminerebbe proprio gli operatori che meglio hanno operato nella realizzazione e gestione delle infrastrutture da loro gestite e genererebbe un incentivo per quelli meno efficienti a rimanere tali;
- diversi soggetti non condividono alcuni aspetti afferenti al meccanismo volto ad accertare e riconoscere l’ammontare dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”. In particolare, essi sostengono che:
  - l’orientamento di limitare l’accesso al predetto meccanismo alle sole imprese distributrici con un saldo di perequazione a debito discriminerebbe le imprese più efficienti e sarebbe in contrasto con gli obiettivi dell’orientamento (di fatto, a detta degli operatori, è posto un vincolo all’accesso solo su base soggettiva e per un elemento - il saldo di perequazione perdite - del tutto non attinente alla criticità che il meccanismo intende affrontare e risolvere);
  - l’applicazione di un tetto massimo al riconoscimento, pari al valore del saldo di perequazione positivo, determinerebbe una fascia di franchigia entro la quale qualsiasi ulteriore sforzo di efficientamento da parte del distributore non troverebbe adeguato riconoscimento;
  - sarebbe necessario ricomprendere nel predetto meccanismo anche le casistiche per le quali l’impresa distributrice è riuscita ad interrompere la fornitura del punto di prelievo e a ricostruire i consumi ma è impossibilitata a identificare il cliente finale al fine di poter recuperare i prelievi effettuati illecitamente attraverso l’attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia;
  - sarebbe opportuno prevedere, ai fini della quantificazione dell’ammontare dei prelievi fraudolenti da riconoscere, l’applicazione di metodologie di calcolo basate su benchmark che potrebbero essere prese a riferimento per la valorizzazione standardizzata dei consumi di energia in tali situazioni particolari (nelle predette casistiche, infatti, il distributore non ha di norma

la possibilità di accesso ai misuratori e, conseguentemente, non ha la possibilità di ricostruire i prelievi) utilizzando criteri analoghi a quelli utilizzati nei casi in cui il punto di prelievo irregolare sia associato a un regolare contratto di fornitura;

- sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio, a partire dal 2021, dei costi operativi legati alle attività di gestione delle verifiche finalizzate all'accertamento e alla disincentivazione dei prelievi fraudolenti, che possa fornire indicazioni sull'effettivo sforzo sostenuto dalle imprese distributrici rispetto al percorso di miglioramento eseguito;
- infine, alcuni operatori hanno segnalato la necessità di migliorare ulteriormente la regolazione in materia di perdite di rete sulle reti di distribuzione attraverso:
  - la revisione del meccanismo di controllo della premialità, in quanto l'effetto combinato dell'elemento di parametrizzazione  $\Phi$  e del prezzo di cessione dell'energia elettrica praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela (*pau*) differenziato per fascia oraria e per mese, utilizzato per la valorizzazione dei saldi di perequazione, potrebbe determinare, paradossalmente, una posizione a debito nei confronti del sistema anche in caso di perdite effettive inferiori alle perdite standard;
  - la revisione dei coefficienti di perdita standard, al fine di considerare in maniera più puntuale l'incidenza della generazione distribuita.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 209/2020/R/eel, in merito alla riduzione dei fattori percentuali convenzionali di perdita da applicare nel triennio 2019-2021 in ragione delle traiettorie di efficientamento valide per il periodo 2016-2018, sono formulati sulla base di un duplice ordine di considerazioni attinenti a:
  - la continuità e la coerenza regolatoria delle proposte formulate rispetto alle previsioni introdotte con la deliberazione 377/2015/R/eel;
  - le valutazioni sulla sostenibilità delle traiettorie di efficientamento effettuate sui dati di perequazione del triennio 2016-2018;
- in esito allo Studio del Politecnico 2014 è stato possibile, per la prima volta, dare evidenza separata, rispetto a quelle di natura tecnica, delle perdite di natura commerciale al fine di consentire un riconoscimento di tali perdite coerente con la distribuzione sul territorio italiano dei fenomeni che le caratterizzano: le stesse sono state stimate come differenza tra il livello delle perdite effettive e il livello delle perdite tecniche in ciascuna macrozona (Nord, Centro, Sud); in particolare, i valori stimati forniscono evidenza di un livello di perdite commerciali inferiore all'1% nelle regioni del Nord, in un intervallo compreso tra l'1-2% nelle regioni del Centro e ad un livello compreso tra il 5-6% nelle regioni del Sud;
- il livello delle perdite standard individuato implicitamente con le stime di cui al precedente considerato risultava peraltro compatibile con il fattore

- convenzionale di perdita standard allora riconosciuto sui prelievi in BT dei clienti finali (equivalente al 10,4%);
- alla luce dei significativi divari territoriali nei livelli di perdite commerciali rilevati, l’Autorità, nell’ambito del documento per la consultazione 202/2015/R/eel, ha prospettato un processo di riduzione e convergenza delle perdite commerciali secondo specifiche traiettorie di riduzione (processo di efficientamento), individuando dei livelli tendenziali di riduzione delle perdite commerciali per ciascuna delle macrozone con l’obiettivo di raggiungere gradualmente, lungo una traiettoria costante di riduzione di 6 anni (a partire dall’anno 2016 e fino all’anno 2021), un obiettivo medio a livello nazionale del 2,1% (contro il 2,7% iniziale), e prevedendo al contempo un meccanismo di attenuazione delle medesime traiettorie nel caso le stesse fossero risultate troppo penalizzanti;
  - considerata la natura dei fenomeni sottostanti a tali perdite, gli interventi di riduzione delle stesse non potevano che essere individuati adottando una logica di lungo periodo; il riferimento ad un periodo di tempo di sei anni, coincidente con quello regolatorio, avrebbe consentito di elaborare un programma di interventi e di azioni mirate in particolare all’individuazione e contenimento dei prelievi fraudolenti e degli errori di misura, i cui benefici si sarebbero dispiegati, necessariamente, nell’arco di un orizzonte temporale medio-lungo;
  - la deliberazione 377/2015/R/eel, come precedentemente già evidenziato, fissa i fattori percentuali convenzionali per le perdite commerciali, differenziandoli quindi da quelli attinenti alle perdite tecniche, e implementa il processo di efficientamento, a partire dall’anno 2016, confermando anche la possibilità per le imprese distributrici di beneficiare su base triennale del meccanismo di attenuazione che comporta, nel caso di una sua attivazione, il completo annullamento della traiettoria di efficientamento;
  - tali misure di attenuazione sono quindi finalizzate a rafforzare nei primi tre anni di applicazione della riforma gli incentivi riconosciuti rispetto ai richiamati interventi di contenimento delle perdite commerciali; ciò nell’ottica di consentire a tutte le imprese distributrici di completare il percorso di convergenza prospettato;
  - in tale ottica, l’attivazione del meccanismo di attenuazione delle traiettorie di efficientamento non può essere interpretata come una presa d’atto dell’impossibilità di poter rispettare le predette traiettorie, né come un esonero dal seguirle, ma come un incentivo alle imprese di fare investimenti derogando ad un obiettivo di breve termine nell’ottica di poter rispettare gli obiettivi di medio-lungo termine;
  - le analisi condotte dall’Autorità sui dati di perequazione relativi al triennio 2016-2018 riportate nel documento per la consultazione 209/2020/R/eel, e già citate nel precedente gruppo di considerati, certificano per la maggior parte delle imprese distributrici, ivi incluse quattro delle cinque imprese che hanno richiesto l’attenuazione, la sostenibilità del percorso di efficientamento relativo al predetto triennio e quindi la coerenza e la sostenibilità dell’intervento di

aggiornamento dei fattori di perdita convenzionali base relativi all'anno 2019 prospettata nel predetto documento di consultazione (ponendoli pari a 0,94% nella zona Nord, 1,83% nella zona Centro e 5,4% nella zona Sud), e conseguentemente la necessità di procedere a partire dal 1 gennaio 2021 ad aggiornare il fattore di perdita standard per i punti di prelievo in bassa tensione definito nella Tabella 4 del TIS (ponendolo pari a 10,2%);

- le predette analisi, anche alla luce delle osservazioni formulate dagli operatori, hanno evidenziato che il saldo di perequazione per alcuni operatori è fortemente influenzato dal prezzo a cui viene valorizzata l'energia elettrica oggetto di perdita nelle reti di media e bassa tensione con il conseguente effetto che un'impresa distributrice con perdite effettive inferiori a quelle standard sia comunque chiamata a sopportare un importo di perequazione positivo (quindi a debito) verso CSEA;
- sebbene la valorizzazione dell'energia elettrica, oggetto di perdita di rete, al *pau* differenziato per fascia e per mese risponda ad un criterio di *cost reflectivity* è anche vero che le strategie di investimento e quelle operative, messe in atto dalle imprese distributrici ai fini del contenimento delle perdite, non sembrano poter essere rimodulate in base ai segnali di prezzo derivanti da un *pau* distinto per fascia e per mese;
- sebbene con il documento per la consultazione 202/2015/R/eel, e con le deliberazioni 677/2018/R/eel e 559/2019/R/eel, l'Autorità abbia dapprima prospettato un percorso di efficientamento su un orizzonte pluriennale (2016-2021) e poi confermato il predetto percorso, è anche vero che:
  - la necessità di avere a disposizione i dati consolidati relativi ai risultati del meccanismo di perequazione delle perdite per il triennio 2016-2018 al fine di poter analizzare in maniera approfondita gli effetti della precedente regolazione sul predetto triennio, e quindi definire una regolazione conseguente per il triennio successivo, ha reso possibile definire una regolazione adeguata per il triennio 2019-2021 solo a fine 2020;
  - l'anno 2020 è stato influenzato dall'emergenza COVID-19 che, peraltro, rischia di influenzare fortemente anche il prossimo 2021;
- quanto predetto rischia di rendere molto difficoltoso per gli operatori il rispetto della traiettoria di efficientamento per il triennio 2019-2021 che l'Autorità ha indicato nel documento per la consultazione 209/2020/R/eel;
- le modalità con le quali l'Autorità ha definito, alla luce dello Studio del Politecnico 2014, i fattori di perdita standard afferenti alle perdite commerciali (differenza fra le perdite effettive registrate in una macrozona e le perdite tecniche individuate a livello medio da parte del Politecnico) sono tali per cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti che mediamente caratterizza la singola macrozona risulta già intercettato dai predetti coefficienti; pertanto, i correttivi da introdurre all'attuale regolazione devono essere efficienti e selettivi nell'individuare i casi in cui i prelievi fraudolenti che si verificano nel territorio di un determinato gestore siano tali da essere quantitativamente superiori rispetto all'entità media del fenomeno registrabile nella macrozona o nell'insieme di

macrozone in cui è situato il predetto gestore e tali da far sì che sia necessario un intervento regolatorio che tenga conto di quelle criticità locali che una standardizzazione a livello macrozonale non permette di intercettare;

- pertanto, le limitazioni al meccanismo di contenimento dell'esposizione delle imprese distributrici connessa alle perdite commerciali prospettate nel documento per la consultazione 202/2020/R/eel, e relative all'accesso al meccanismo da parte delle sole imprese distributrici che presentano un saldo di perequazione in perdita e all'importo da compensare (non superiore a quello necessario ad azzerare il medesimo saldo di perequazione), sono state individuate con lo scopo di considerare esclusivamente i contesti in cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti assume una rilevanza tale da non poter essere ricompreso nei fattori di perdita standard;
- un'estensione *tout court* del meccanismo anche alle imprese distributrici con esiti della perequazione a loro favorevoli risulterebbe contraria agli obiettivi che lo stesso si prefigge di raggiungere; pertanto, ai fini della valutazione delle singole istanze di accesso risulta quindi preminente verificare, per ciascuna situazione, se le perdite totali convenzionali determinate dall'Autorità, cioè sia tecniche che commerciali, riflettano adeguatamente le perdite effettive registrate complessivamente e in quale misura l'entità di eventuali scostamenti è da attribuire all'eccezionalità del fenomeno dei prelievi fraudolenti registrati;
- analoghe considerazioni possono essere formulate in merito alla limitazione dell'importo da riconoscere, che dovrebbe essere funzionale ad annullare l'eventuale penalità pagata dall'impresa distributtrice in ragione dell'eccezionalità del suddetto fenomeno.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- fissare i fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali da applicare all'energia elettrica a fini perequativi per gli anni 2019-2021 in coerenza con gli orientamenti del documento per la consultazione 209/2020/R/eel, prevedendo che il livello base di tali fattori sia definito in ragione dei tassi di miglioramento di cui alla Tabella 11 del TIV applicati nel periodo 2016-2018;
- rivedere, a valere dal 1 gennaio 2021, i fattori di perdita standard da applicare all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo sulle reti di bassa tensione di cui alla Tabella 4 del TIS per tenere conto della riduzione dei fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali;
- modificare per il triennio 2019-2021 le modalità di calcolo dell'ammontare annuo di perequazione  $\Delta L$  di cui all'articolo 24, comma 24.1, del TIV al fine di superare le criticità evidenziate dagli operatori nelle risposte alla consultazione riconoscendo alle imprese distributrici, come ammontare di perequazione il minimo fra:

- il risultato ottenuto valorizzando le perdite al prezzo di cessione dell'energia elettrica praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela differenziato per fascia e per mese e
- il risultato ottenuto valorizzando le perdite al prezzo medio annuo di cessione dell'energia elettrica praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela;
- non prevedere alcuna traiettoria di efficientamento per il triennio 2019-2021 rinviando alla futura regolazione la necessità di introdurre meccanismi di efficientamento delle perdite commerciali;
- eliminare, conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 26 del TIV afferenti all'applicazione della traiettoria di efficientamento e al meccanismo di attenuazione della predetta traiettoria, nonché eliminare la Tabella 11 del TIV;
- prevedere il riconoscimento, a partire dall'anno 2019, dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", nell'ambito di procedimenti individuali aventi ad oggetto l'intero triennio 2019-2021, avviati su istanza di parte e previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
  - il risultato complessivo sul triennio 2019 - 2021 dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 24.1 del TIV è positivo (e quindi certifica una complessiva posizione a debito dell'impresa distributrice verso CSEA);
  - la condizione di cui al precedente alinea è anche conseguenza della (ovvero è aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:
    - i. casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l'incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti;
    - ii. casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura;
- prevedere che il riconoscimento di cui al precedente punto abbia un importo complessivo al più pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione complessivo del triennio 2019-2021;
- rivedere, in relazione alla sola perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard afferente all'anno 2019, le tempistiche con le quali CSEA comunica alle imprese distributrici nell'anno 2020 i saldi preliminari e i saldi definitivi, nonché le tempistiche entro cui le imprese distributrici devono:
  - inviare eventuali rettifiche ai dati di perequazione già inviati entro il 30 settembre 2020;

- effettuare i versamenti a CSEA nel caso in cui l'ammontare di perequazione  $\Delta L$  relativo all'anno 2019 sia positivo

### DELIBERA

1. di apportare con effetti a decorrere dalla perequazione relativa all'anno 2019, le seguenti modifiche al TIV:

- a) il comma 24.1 è sostituito dal presente comma:

“24.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione  $\Delta L$  relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari al valore minimo tra:

$$\Delta L = \min \left\{ \left[ \sum_{i,m} pau_{i,m} * q_{i,m}^{\Delta L} \right]; \left[ pau_M * \sum_{i,m} q_{i,m}^{\Delta L} \right] \right\}$$

dove:

- $i$  assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- $m$  indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$  è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie  $i$  del mese  $m$ ;
- $pau_M$  è il prezzo di cessione medio annuo dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela;
- $q_{i,m}^{\Delta L}$  è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard a fini perequativi per ciascuna delle fasce orarie  $i$  del mese  $m$ , calcolata secondo la seguente formula:

$$q_{i,m}^{\Delta L} = q_{i,m}^{IM} - \sum_j (\lambda_j^{PR-r} * q_{j,i,m}^{PR})$$

dove:

- $j$  indica la macrozona in cui è misurata l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice;
- $q_{i,m}^{IM}$  è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 24.2 e rappresenta l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie  $i$  del mese  $m$ ;

- $q_{j,i,m}^{PR}$  è la *quantità* di energia elettrica determinata ai sensi del 24.3 e rappresenta l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona  $j$ , in ciascuna delle fasce orarie  $i$  del mese  $m$ ;
- $\lambda^{PR,r}$  è il parametro determinato ai sensi del comma 24.6 che esprime le perdite di energia elettrica riconosciute a fini perequativi sulle reti con obbligo di connessione di terzi, riferite all'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice.”;

b) la Tabella 10 è sostituita con la seguente Tabella:

**Tabella 10: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi**

Livello di tensione	NORD %	CENTRO %	SUD %
AT	-	-	-
MT	<b>0,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,9%</b>
BT	<b>0,94%</b>	<b>1,83%</b>	<b>5,40%</b>

c) la Tabella 11 è soppressa.

2. di sostituire, con decorrenza 1 gennaio 2021, la Tabella 4 del TIS con la seguente Tabella:

**Tabella 4 - Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi**

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di immissione % (C)
<b>380 kV</b>	<b>0,7%</b>		
<b>220 kV</b>	<b>1,1%</b>		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		<b>0,8%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		<b>1,1%</b>	
Altro		<b>0,9%</b>	
<b>≤ 150 kV</b>	<b>1,8%</b>		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		<b>1,1%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		<b>1,8%</b>	
Altro		<b>1,5%</b>	



<b>MT</b>	<b>3,8%</b>		<b>2,3%</b>
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		<b>2,3%</b>	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		<b>3,5%</b>	
Altro		<b>2,9%</b>	
<b>BT</b>	<b>10,2%</b>		<b>5,2%</b>
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		<b>5,2%</b>	
Altro		<b>6,5%</b>	

3. di sostituire con effetti a decorrere dalla perequazione relativa all'anno 2019 l'articolo 26 del TIV con il seguente articolo: “

**Articolo 26**

*Riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente*

- 26.1 Il riconoscimento, a partire dall'anno 2019, dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente all'impresa distributrice nell'ambito del meccanismo di perequazione è definito dall'Autorità attraverso uno specifico procedimento avviato su istanza dell'impresa distributrice richiedente qualora siano verificate le condizioni di cui al presente articolo.
- 26.2 In relazione al triennio 2019-2021 e per le finalità di cui al comma 26.1 l'impresa distributrice interessata presenta, entro la fine del mese di maggio 2022, l'istanza di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui al comma 26.1. Alla predetta istanza sono allegate tutte le informazioni funzionali alla verifica di quanto previsto ai commi 26.3 e 26.5 rese disponibili tramite dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
- 26.3 Ai fini dell'accesso al riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui al comma 26.1 devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a) il risultato complessivo sul triennio 2019 - 2021 dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 24.1 è positivo, attestando una posizione complessiva a debito dell'impresa distributrice verso CSEA;
  - b) la condizione di cui alla lettera a), è anche conseguenza della (ovvero è aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:

- i. casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l'incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti;
  - ii. casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura.
- 26.4 Il riconoscimento di cui al comma 26.3 ha un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti non recuperabili di cui al comma 26.3, lettera b), e al più pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione complessivo del triennio 2019-2021.
- 26.5 Qualora i prelievi fraudolenti "non recuperabili" indicati nell'istanza di cui al comma 26.2 risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l'impresa distributrice richiedente è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima.
- 26.6 L'Autorità qualora necessario, può richiedere all'impresa distributrice ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributrice nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al comma 26.2.
- 26.7 Ai fini dello svolgimento dei procedimenti individuali di cui al presente articolo l'Autorità si avvale, di CSEA e, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.”;
4. di prevedere che, in deroga a quanto previsto dai commi 27.3, 27.3bis e 27.4 del TIV e in relazione alla sola perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard afferente all'anno 2019:
  - CSEA, entro il 13 novembre 2020, comunichi in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione;
  - CSEA, entro l'11 dicembre 2020, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo del predetto ammontare di perequazione e trasmesse entro il 27 novembre 2020, comunichi all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare aggiornato di perequazione;
  - ciascuna impresa distributrice provveda ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 21 dicembre 2020.
5. di notificare il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*